

Avv. Vincenzo Greco

Patrocinante in Cassazione

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DI CATANZARO

RICORSO

Per la Impresa Agricola **CASAMASSIMA GIUSEPPE**, con sede legale in San Giovanni in Fiore (CS), via Bovio n. 16, nato a Cosenza il 23/02/1971, P.IVA 03176860785 – C.F. CSMGPP71B23D086P, rappresentato e difeso dall'**Avv. Vincenzo Greco** (C.F.: GRCVCN70E04D086I), tutti elettivamente domiciliati in Rogliano (CS) Via V. Gallo 14 (Eventuali comunicazioni potranno essere inoltrate al recapito fax: 0984305693 o all'indirizzo pec: avv.vincenzogreco@pec.giuffre.it).

NEI CONFRONTI E CONTRO

REGIONE CALABRIA in p.l.r.pt. Cittadella Regionale in Viale Europa SNC, loc. Germaneto di Catanzaro CAP 88100.

NONCHE' CONTRO

REGIONE CALABRIA – Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari - Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto - 88100 – Catanzaro, in persona del Legale rappresentante p.t.

E CONTRO

Autorità di Gestione del PSR Calabria (2014 – 2010), Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto - 88100 – Catanzaro, in persona del Legale rappresentante p.t.

E NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI

con riserva di eventuale integrazione, di 1) Impresa Agricola **ARCARO ROCCO** C.F. RCRRC77A18G786D in LOCALITA' CITTAVETERE SNC, 87100 - SARACENA (CS); 2) Impresa Agricola **GALLE' VITO** -VIA NICHOLAS GREEN, 23, 89822, Serra San Bruno (VV);

per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, degli atti di svolgimento della procedura selettiva pubblica per il finanziamento delle domande di aiuto

COOPRO GEM MIV.VVA
Sede: 87030 S. GIOVANNI LEVICO (CS)
P.I. 02748480805 - C.F. 02748480805
Tel. 0984/86001 - Fax 0984/86002
E-mail: cooprogem@comuni.cs.it

nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 - Reg. CE n. 1305/13 ss.mm.ii.,
ed in particolare, PREVIA SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA, :

1) Decreto Dirigenziale N°. 16673 del 23/12/2019 assunto dal DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA) SETTORE 10 - PSR 14/20 SVILUPPO AREE RURALI, PREVENZIONE CALAMITA', SISTEMA IRRIGUO, FORESTE avente ad oggetto: PSR CALABRIA 2014.2020 REG. (UE) N. 1305.2013 RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA DI MERITO DELLE ISTANZE PRESENTATE A VALERE SULLA MISURA 8 INTERVENTO 8.5.1 INVESTIMENTI DIRETTI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI ANNUALITÀ 2017 PER COME APPROVATE DAL DDS N. 7373 DEL 20.06.2019;

2) Decreto Dirigenziale N°. 7373 del 20/06/2019 assunto dal DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA) SETTORE 10 - PSR 14/20 SVILUPPO AREE RURALI, PREVENZIONE CALAMITA', SISTEMA IRRIGUO, FORESTE avente ad oggetto: PSR CALABRIA 2014_2020 REG. (UE) N. 1305_2013 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DI MERITO DELLE ISTANZE PRESENTATE A VALERE SULLA MISURA 8 INTERVENTO 8.5.1 "INVESTIMENTI DIRETTI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI" - ANNUALITÀ 2017, unitamente agli allegati A e B;

nonché ogni altro atto (avente anche natura di parere, verbale ecc.) comunque prodromico, connesso, presupposto e/o consequenziale ed esecutivo, anche se non conosciuti, con riserva di proporre eventuali motivi aggiunti ove risultasse necessario, nonché per il riconoscimento del diritto della Ditta ricorrente all'ammissione al beneficio richiesto con inserimento della domanda della stessa nell'elenco delle domande ammesse e/o ammissibili.

Il ricorrente, con regolare istanza rubricata al n. 54250419154, proponeva domanda di sostegno di cui alla misura 8.5.1., avente ad oggetto: **"Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali"**. La Impresa richiedente nel pieno rispetto delle prescrizioni imposte dal Bando, trasmetteva tutto lo incartamento di supporto che si produce nel presente giudizio (**All.1**). L'operazione di che trattasi prevede un sostegno a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di investimenti realizzati su superfici forestali, finalizzati al perseguimento di impegni di tutela ambientale, di miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, di mitigazione ed

adattamento ai cambiamenti climatici, e volti all'offerta di servizi eco sistemici. La scelta di concentrare l'intervento all'interno delle aree protette e ricadenti nella Rete Natura 2000 trova fondamento nella necessità strategica di agire sul valore ecologico-ambientale della porzione di aree forestali regionali a maggiore pregio ambientale e paesaggistico e, quindi, anche più vulnerabile rispetto a quelli che sono i potenziali rischi dei cambiamenti climatici. Gli interventi sono ammissibili se eseguiti in bosco o all'interno dell'area forestale, così come definiti all'art. 4 della L.R. 45/2012.

La Regione Calabria con il Decreto Dirigenziale N°. 7373 del 20/06/2019 assunto dal *DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA) SETTORE 10 - PSR 14/20 SVILUPPO AREE RURALI, PREVENZIONE CALAMITA', SISTEMA IRRIGUO, FORESTE*, dopo alcuni rinvii e proroghe dei termini, **addiveniva alla stesura di 2 graduatorie, ossia una delle domande ammesse a finanziamento (All.A del Decreto) e l'altra (All. B del Decreto)**. L'azienda ricorrente, nello specifico, veniva menzionata nell'allegato B del cennato atto amministrativo, ovvero sia nell'elenco dei soggetti richiedenti che risultavano esclusi e/o non ammessi. Esaminando l'atto in questione, si potrà scorgere che alla posizione n. 9, quella della Impresa Casamassima Giuseppe, esclusa, a dire della Regione Calabria, per: **"Titolo di possesso particelle non completo - manca asseverazione relazione contributi in natura"**.

Nella parte motiva del Decreto Dirigenziale N°. 7373 del 20/06/2019 si evidenziava testualmente che: *"....DATO ATTO che, al fine di fare salvi i diritti dei richiedenti di eventuali istanze di riesame per come previsto al paragrafo 3 delle Disposizioni Procedurali..."*, tant'è che il ricorrente trasmetteva "ricorso" (All.2) teso a censurare l'erroneità della valutazione poste in essere dalla Commissione esaminatrice, con indicazione specifica delle ragioni giuridiche e fattuali di segno contrario rispetto al giudizio testé indicato.

L'Ente gestore dell'iter amministrativo, con il Decreto Dirigenziale N°. 16673 del 23/12/2019 assunto dal *DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA) SETTORE 10 - PSR 14/20 SVILUPPO AREE RURALI, PREVENZIONE CALAMITA', SISTEMA IRRIGUO, FORESTE* formalizzava le graduatorie "definitive", in rettifica, sia per le domande ammesse, sia per le domande escluse e/o non ammissibili.

Esaminando quest'ultimo Decreto, che rappresenta un *unicum* visto che comprende anche le graduatorie (Lett. A e B), si scorge che la Impresa Casamassima Giuseppe risulta

collocata alla posizione n. 10 dell'allegato B (soggetti non ammessi a finanziamento e/o domande non ricevibili o ammissibili), con specifica delle seguenti motivazioni: **"Titolo di possesso incompleto - manca Asseverazione relazione contributi in natura - Asseverazione compatibilità intervento aree a rischio frane inserite nel PAI"**. In buona sostanza si intuisce che non solo non si è tenuto conto delle argomentazioni e censure mosse dall'istante nell'atto sopra graficamente riprodotto, ma si è formalizzato un ulteriore motivo di esclusione in modo illegittimo e *contra legem*.

DIRITTO

1. Violazione e falsa applicazione di legge. Eccesso di potere. Difetto e incompletezza di istruttoria. Travisamento ed erroneità dei presupposti di fatto. Insufficienza, contraddittorietà, illogicità ed erroneità della motivazione. Motivazione perplessa, apparente e generica. Carezza e difetto di motivazione in merito all'assenza del possesso dei titoli, sull'asseverazione contributi in natura. Violazione dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Il Decreto Dirigenziale N°. 7373 del 20/06/2019, oggetto di censura, comprese le graduatorie di cui agli allegati A e B, meritano di essere impugnati, così come il successivo Decreto Dirigenziale N°. 16673 del 23/12/2019 (inteso nella sua interezza -comprensivo delle graduatorie), giacché sussistono appieno delle violazioni normative del bando medesimo di cui alla misura 8.5.1.

L'attività istruttoria della o delle Commissioni all'uopo incaricate risultano aver operato e formalizzato valutazioni e giudizi non idonei alla esclusione della azienda Casamassima dalla graduatoria dei soggetti c.d. ammessi. Esaminando il "ricorso" o lamento proposto avverso la prima esclusione potrà scorgersi che:-----

Spett.le REGIONE CALABRIA
Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione
Cittadella Regionale - Corso Europa - Catanzaro
Via PEC forestazioni.agricoltura@pac-regione.calabria.it

Oggetto: PIR Calabria - ricorso avverso Graduatoria definitiva Misura 8.5.1, approvata con Decreto Dirigenziale N. 7373 del 20/06/2019.

Il sottoscritto, CASAMASSIMA GIUSEPPE, nato il 23.02.1971 a Cosenza (CS), residente a Isole di Capo Rizzuto (RS) in località Santa Domenica SNC, C.F. CSAG099718232086P, in riferimento alla Graduatoria definitiva approvata con Decreto dirigenziale di cui in oggetto, inerente al PIR Calabria 2014-2020 - Misura 8 - INTERVENTO 8.5.1 - "INVESTIMENTI DIRETTI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI", si oppone alla suddetta Graduatoria per le ragioni indicate qui di seguito.

PREMESSO

Che la propria domanda n. 54280419154 è stata inserita nell'Allegato B del suddetto Decreto n. 7373/2019, ovvero è stata esclusa e non ammessa nella Graduatoria degli aventi diritto, con la motivazione che **"Titolo di possesso incompleto - manca Asseverazione relazione contributi in natura"**, e sottoscritto ricorso presentando le seguenti

CONTRADDIZIONE

• Contraddizione e quanto richiesto dalla Commissione, il TITOLO DI POSSESSO è spazialmente riferito al territorio oggetto dell'intervento di cui si è richiesto il contributo e, inoltre, essendo il territorio richiesto del tutto in quanto oggetto di contratto di locazione della azienda di cui il sottoscritto è titolare, ai sensi dell'art. 1, c. 2 del D.L. 201/2013 (Decreto di legge n. 201/2013) approvato con Decreto di Conferma, si richiede, per essere ammessi al contributo, di essere ammessi al contributo, presentando anche l'Asseverazione di compatibilità con l'ecosistema forestale, che si è già

- Riguardo invece al rilievo che "manca disseminazione reiezione contributi in natura", si fa presente che la sottoscritta ditta non effettua e non effettuerà lavori, quali forniture di opere ben e servizi, che rientrano tra le spese ammissibili nella forma di contributi in natura. In particolare, solo per un mero errore materiale di digitazione nell'Allegato 1 della Domanda è stata barrata l'assertiva casellina corrispondente. Ma, nella realtà e nel merito del computo metrico del progetto di intervento, la sottoscritta ditta non effettua lavori della suddetta tipologia né nella Domanda ha richiesto alcun contributo in natura.
- Di conseguenza, dalla Domanda non è affatto scaturita l'effettuazione di lavori che rientrino tra le spese ammissibili nella forma di contributi in natura; e comunque il digiungo occorso non pregiudica affatto la corretta esecuzione dell'investimento previsto per accrescere la resilienza e il pregio ambientale dell'area forestale oggetto dell'intervento.

Pertanto, il sottoscritto

CHIEDE

Che la domanda n. 54250419134 dell'Istituto sia riesaminata e ammessa nella riserva degli aventi diritto al contributo, savando il digiungo occorso per mero errore materiale di digitazione, anche perché sussistono tutti i requisiti per essere ammessa a finanziamento trattandosi di area forestale ricadente in territorio ad elevato rischio di incendi.

San Giovanni in Fiore, 05.06.2019

Disting. saluti
Giuseppe Casamassima
 CASAMASSIMA GIUSEPPE
 Partita IVA 02000130800
 Via Roma, 18
 87024 San Giovanni in Fiore (CS)
 Partita IVA 0217480078

In buona sostanza la
 ricorrente contrariamente
 all'assunto teorizzato dalla

Commissione esaminatrice, formalizzava idonea domanda con allegata prova *per tabulas* del possesso di tutte le particelle di terreno ove l'intervento avrà attuazione. Più in dettaglio si produceva il contratto di locazione (**All.3**), regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate al n. 8648, Serie 3, alla data del 05/12/2012. **Per mero scrupolo, al fine di dissipare il campo di ogni possibile dubbio, si è recentemente provveduto ad estrarre copia dell'originale depositato presso l'Agenzia delle Entrate, così di comprovare la perfetta conformità fra siffatto documento e quello ab initio trasmesso.** A tutto voler concedere, ma non ammettere, si ritiene utile puntualizzare che l'ARCEA (Ente pagatore), infatti, è in possesso del fascicolo aziendale della sottoscritta ditta, avendolo ricevuto e approvato tramite il sistema SIAN. Nel predetto incartamento aziendale sono riportati in dettaglio tutti i terreni con le relative particelle catastali che sono in possesso di ogni azienda agricola calabrese. Sotto tale profilo, la motivazione addotta a supporto dell'esclusione è chiaramente fallace, contraddittoria, apparente ed illogica, anche per il fatto che non si è affatto tenuto conto delle difese in rito trasmesse e chiaramente non esaminate.

Il **II° motivo di esclusione** è frutto di una erronea valutazione da parte della Commissione, la quale rende, quindi una motivazione generica e priva dei necessari profili logici. Ebbene, il I.r.pt. della azienda Casamassima Giuseppe, per mero errore materiale del tutto irrilevante, nell'allegato 1 della domanda di sostegno barrava la casella che si

riferiva ai c.d. contributi in natura, che in verità non doveva essere contrassegnata. L'interessato ha avuto modo di puntualizzare alla commissione che non si effettuerà alcun lavoro, quali forniture di beni e servizi che rientrerebbero tra le spese ammissibili nella forma di contributi in natura.

Stando così le cose la esclusione per presunta mancanza di una "asseverazione/relazione contributi in natura" è del tutto inconferente, oltre che insussistente.

A tale riguardo, si osserva che il **TAR Campania – Napoli, Sez. IV, con la sentenza n. 5824 del 19 dicembre 2016**, ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento di esclusione da un concorso per un mero errore materiale nella compilazione della domanda di partecipazione. A parere dei giudici dell'indicato TAR: *"la richiesta di rettificare l'evidente errore materiale, in rapporto a una domanda pacificamente depositata nei termini, avrebbe senz'altro dovuto essere accolta dalla pubblica amministrazione non solo coerentemente con i canoni di buona fede e di buona amministrazione (art. 97 Cost.) che devono improntare l'azione della P.A., ma anche secondo gli ordinari canoni di interpretazione degli atti giuridici"*. **La prova della sussistenza di un mero errore materiale, la si dichiarava nel su esteso atto del 05/07/2019, oltre ad essere rilevabile *ictu oculi* dagli allegati a suo tempo trasmessi.**

In buona sostanza, in ambo i casi la motivazione si palesa carente, illogica, insufficiente e contraddittoria, tant'è che: *"l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è inteso dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest'ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione"* (***da ultimo: Cons. Stato, III, 23 novembre 2015, nn. 5311 e 5312; IV, 21 aprile 2015, n. 2011; V, 24 novembre 2016, n. 4959, 23 settembre 2015, n. 4443, 28 luglio 2015, n. 3702, 14 aprile 2015, n. 1875, 24 marzo 2014, n. 1420; VI, 6 dicembre 2016, n. 5150***). Sul punto, sussistendo le censurate violazioni, non si ritiene di soggiungere altro.

2) TRAVISAMENTO DEI FATTI E OMESSA DISAMINA DOCUMENTAZIONE POSTA A CORREDO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO MISURA 8.5.1. VIOLAZIONE DI LEGGE.

Questa difesa intende evidenziare che il numero di domanda assegnato alla domanda di sostegno dell'azienda Casamassima era il n. 54250419154, mentre nelle graduatorie di cui ai cennati decreti il numero diverrebbe 54250417893. Tale dato fa legittimamente ritenere che la Commissione possa aver travisato i fatti, ossia potrebbe aver analizzato altra domanda di altro concorrente. Tale possibilità, si consolida proprio in ragione del tenore dei motivi di esclusione, i quali non trovano niuna corrispondenza con la posizione dell'odierno ricorrente. *Ad abundantiam*, si pone all'attenzione del Collegio che nel Decreto, da ultimo assunto, i motivi di esclusioni si arricchiscono (in ogni caso illegittimamente) di un motivo, ovvero quello attinente la "ipotetica" asseverazione PAI.

Qualora la valutazione fosse riferibile alla Impresa Casamassima, è il caso di osservare che sussiste un comportamento *contra legem* ed in violazione della legge da parte della Commissione esaminatrice, peraltro variata nella sua composizione, la quale era meramente tenuta a valutare le doglianze dei partecipanti nei limiti del chiesto e pronunciato e non altro. Difatti dall'esame combinato dei due decreti si intuisce che il secondo trae fondamento nel primo. Nel merito della ipotetica mancanza, fermo restando quanto si darà nel successivo punto, si contesta che nel caso in esame non era necessaria altra documentazione, giacché l'area censita dal F. 121 part.49, oggetto dell'intervento, non è classificata tra quelle a rischio idrogeologico e a rischio frane inserite nel PAI e ciò è mostrato, oltre che nella mappatura delle condizioni idrogeologiche della predetta area contenuta nella allegata **CARTOGRAFIA** a pag. 6., anche e soprattutto da una precisa **asseverazione** inclusa nell'allegato **PUNTEGGIO ACQUISITO (a pag.2)**, che, riguardo alle "Superfici ricadenti in aree ad instabilità idrogeologica (rilevazione ABR) - Aree con pericolo di frane e/o aree di attenzione idraulica", **asserisce espressamente** che "***I terreni interessati dal presente progetto non ricadono nelle aree PAI - Aree con pericolo di frane e/o aree di attenzione idraulica***". Va notato anche che in base ai CRITERI DI SELEZIONE DEL PUNTEGGIO, forniti dalle Disposizioni attuative e riportati nella domanda alla pag.8/11, l'eventuale appartenenza dell'area interessata agli interventi fra quelle ricadenti nelle "aree PAI - Aree con pericolo di frane e/o aree di attenzione di attenzione idraulica" - consente di attribuire alle Domande un ulteriore punteggio specifico corrispondente a 3 punti, non attribuito, richiesto e/o attribuibili alla richiedente. In altre parole, l'area del F.121, part. 49, ricade nelle aree a soggette a VINCOLO idrogeologico, ma NON in quelle soggette a INSTABILITA' o DISSESTO idrogeologico con pericolo frane, per cui nessuna omissione poteva essere contestata a tale riguardo.

Gli elementi quand'anche per assurdo invocabili dalla resistente, potevano ampiamente ricavarsi dai documenti allegati alla domanda, quindi nessuna contestazione sul punto poteva essere avanzata.

3) Violazione art. 6, lettera b), 1. n. 241/1990, per mancata attivazione del c.d. soccorso istruttorio. - Violazione del principio di buon andamento della P. A. (art. 97, c. 1, Cost.) - Violazione del principio in tema di *favor participationis* alla procedura de qua. *Difetto di istruttoria – difetto dei presupposti – travisamento dei fatti – abuso e sviamento – mal governo dell'azione amministrativa*". *Mancanza espressa comminatoria di esclusione lex specialis.*

In via del tutto subordinata rispetto ai motivi che precedono e per mero scrupolo difensivo, anche per ciò che attiene il profilo motivazione dell'esclusione (appreso censurato ed esaminato), così come "INTEGRATA" definitivamente nel Decreto Dirigenziale N°. 16673 del 23/12/2019 (**Punto: *Asseverazione compatibilità intervento aree a rischio frane inserite nel PAI***) si deduce altresì quanto segue.

Come è noto, prevede l'art. 6, lettera b), della 1. n. 241/1990 che "*il responsabile del procedimento ... accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali*".

Orbene, essendosi il responsabile dell'odierno procedimento (e/o la commissione), nonostante la proposta istanza di riesame, astenuto dal porre in essere attività nei termini di cui sopra, chiedendo alla ricorrente di integrare la documentazione eventualmente mancante, ovvero di chiarire la portata di quella acquisita, il disposto normativo sopra trascritto risulta palesemente violato, inficiando, in via consequenziale, il provvedimento finale di esclusione (**v. TAR Lazio - Sez. II bis, 6/11/2018 n. 10695; TAR Piemonte, Sez. I, 17/1/2018 n. 85**).

In materia di procedure ad evidenza pubblica (nelle quali, com'è egualmente noto, l'istituto in oggetto è espressamente previsto e riceve larga applicazione) la *ratio* è quella di evitare che irregolarità di natura non sostanziale e inadempimenti estrinseci pregiudichino il partecipante ad una procedura selettiva, determinandone l'esclusione per vizi formali facilmente emendabili, pur essendo in possesso dei richiesti requisiti, la verifica della cui

assistenza potrebbe essere agevolmente effettuata dalla Commissione di gara (*in questo senso v., da ultimo, TAR Lombardia, Brescia, 22/10/2018 n. 1006*).

Nel caso di specie, sarebbe stato, quindi, conforme al principio in oggetto, e comunque alle clausole generali in tema di buon andamento e imparzialità della P.A. (art. 97, c. 1, Cost.), ammettere la odierna esponente al richiamato soccorso istruttorio, così da consentirle di fornire, entro apposito termine, gli opportuni chiarimenti, o comunque attivare uno specifico contraddittorio sul punto, prima di escludere la domanda.

E ciò, tanto più che la medesima ricorrente, pur non essendo stata posta ad adeguata conoscenza delle ipotetiche carenze documentali riscontrate in sede di esame della domanda, aveva formulato, in itinere, specifica istanza di riesame, che, nel contesto di un corretto rapporto amministrativo, non avrebbe potuto essere liquidata superficialmente, come, invece (forse in considerazione dell'elevato numero delle domande presentate) nella specie è avvenuto.

Determinandosi nei termini qui censurati, le resistenti hanno violato il principio (quanto meno tacito) in tema di favor participationis all'accesso ai contributi comunitari in agricoltura, nel senso che l'azione amministrativa, nella specifica materia, deve essere improntata al criterio di favorire gli investimenti, non già di renderli più difficoltosi, frapponendo ostacoli formali (tanto più che - come costituisce dato di comune esperienza - molte delle risorse comunitarie disponibili non riescono neppure ad essere erogate). Da altro punto di vista si soggiunge che la presunta omissione della c.d. asseverazione per il profili PAI non è prevista a pena di esclusione, pertanto si condivide l'orientamento giurisprudenziale, da applicare in via analogica, secondo cui: "... *in mancanza di espressa comminatoria di esclusione a sanzionare una sottoscrizione non prevista.....stante il principio della tassatività delle cause di esclusione e il favor participationis, non è possibile disporre la esclusione per carenze documentali che non siano così espressamente sanzionate dal bando*" (Cfr. **TAR Catania, Sezione III - Sentenza 29/04/2011 n. 1071 – In termini di principio TAR Catanzaro n. 1332/2018**). Inoltre, si deve ritenere, in coerenza con la giurisprudenza maggioritaria e con l'evoluzione normativa in materia, che, in assenza di più restrittive clausole, l'effetto di esclusione dalla procedura possa discendere soltanto dal mancato possesso dei requisiti, e non dalla incompletezza della attestazione/documentazione (**Vds. Cons. Stato, V, 9 novembre 2010, n. 7967; Consiglio di Stato Adunanza Plenaria, 30 luglio 2014, n.16 – In senso conforme TAR Catanzaro n. 576/2015**),

3)Istanza cautelare.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, integranti ampiamente il richiesto *fumus* del gravame, si impone la concessione di una idonea misura cautelare (anche sotto forma di nuovo, approfondito, riesame), per evitare che la ricorrente subisca la perdita dei richiesti finanziamenti, finalizzati a dare seguito agli obiettivi della misura 8.5.1. La valutazione che sarebbe spettata alla domanda di sostegno, salvo errori e/o omissioni, avrebbe consentito l'utile collocazione del progetto sicuramente nelle prime 100 domande di cui alla graduatoria degli ammessi e contenuta nel Decreto n. 16673 del 23/12/2019, ossia quelle aventi la certezza, allo stato, di ricevere il finanziamento.

Per quanto concerne la sussistenza del "*periculum in mora*", si rileva che ove non venissero adottate le più opportune misure cautelari – ex Libro II, Titolo III, artt. 55 s.s. Codice Processo Amministrativo – e quindi perdurassero gli effetti dei provvedimenti di esclusione dai benefici economici sperati, l'odierna azienda ricorrente subirebbe un notevole danno economico dovendo, in sostanza esporsi con un istituto creditizio per realizzare quanto avrebbe potuto fare con i contributi richiesti. Inoltre, la Regione resistente, in pendenza del ricorso, potrà avviare le pratiche per la concessione dei contributi, in assenza dei quali la predetta riceverebbe un notevole danno economico. Del resto, se si verificasse la predetta ipotesi, l'impresa ricorrente rischierebbe di non ottenere il bene della vita a cui aspira, ossia il contributo economico. Né, tantomeno, otterrebbe adeguato ristoro da una tutela risarcitoria, dal momento che l'errore di valutazione di cui è vittima, è imputabile, unicamente, all'Ente odierno resistente, il quale, là dove venisse accolto il presente gravame, sarà, comunque, tenuta a risarcire ogni danno subito e subendo dall'impresa ricorrente. Tuttavia, qualora l'On.le T.A.R. adito dovesse ritenere, in sede cautelare, la sussistenza dei presupposti per il reintegro in graduatoria, si chiede, in via principale, l'ammissione con riserva al pagamento.

Per tali considerazioni, si chiede di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo T.A.R. adito, in accoglimento del presente ricorso e riservata la proposizione di motivi aggiunti, anche con decisione in forma semplificata ex art. 116 c.p.a.:

In via cautelare: - *disporre la sospensione per come testé domandata dei provvedimenti tutti impugnati, disponendo se del caso l'ammissione a finanziamento con riserva dell'istanza del ricorrente;*

-Nel merito: -*per le superiori ragioni ut supra enunciate, disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto.*

conseguenziale e connesso (anche non conosciuto), e provvedere, conseguentemente, ad ordinare all'inserimento della ricorrente nella graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento e/o assumendo ogni altro idoneo provvedimento come per legge.


In ogni caso, si chiede la condanna delle resistenti al pagamento delle spese e dei compensi di causa per ogni fase.

Si dimette documentazione citata nel corpo del ricorso ed ogni altro documento, come da indice del fascicolo telematico di parte.

Ai sensi dell'art. T.U. n. 115/02, il contributo unificato è pari ad € 650,00.

Rogliano (CS), lì 21.01.2020

Avv. Vincenzo Greco



Io sottoscritto, sig. Casamassima Giuseppe, nato a Cosenza il 22/02/1971, residente a Isola di Caporizzuto, c.da S. Domenica c/o Condominio Tucano snc, legale rappresentante dell'omonima ditta, P.iva 03176860785, c.f. CSMGPP71B23D086, nomino mio procuratore e difensore generale l'avv. Vincenzo Greco del foro di Cosenza, con studio in Rogliano (CS) in via V. Gallo n. 14, conferendogli ogni potere di legge, al fine di proporre Ricorso al Tar Calabria, sede di Catanzaro, avverso Decreto Dirigenziale N°. 16673 del 23/12/2019 assunto dal dipartimento agricoltura e risorse agroalimentari (ara) settore 10 - psr 14/20 sviluppo aree rurali, prevenzione calamita', sistema irriguo, foreste avente ad oggetto: psr Calabria 2014.2020 reg. (ue) n. 1305.2013 rettifica graduatoria definitiva di merito delle istanze presentate a valere sulla misura 8 intervento 8.5.1 investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali annualità 2017 per come approvate dal dds n. 7373 del 20.06.2019, nonché ogni altro atto (avente anche natura di parere, verbale ecc.) comunque prodromico, connesso, presupposto e/o consequenziale ed esecutivo, anche se non conosciuti, con riserva di proporre eventuali motivi aggiunti ove risultasse necessario, nonché per il riconoscimento del diritto della Ditta ricorrente all'ammissione al beneficio richiesto con inserimento della domanda della stessa nell'elenco delle domande ammesse e/o ammissibili.

Inoltre, gli conferisco il potere di transigere e di conciliare, incassare, rinunciare all'azione e agli atti ed accettare la rinuncia, far dichiarare la cessazione della materia del contendere, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, proporre ricorsi al giudice tutelare, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo fin da ora per valido l'operato del suddetto legale, di proporre, infine motivi aggiunti.
Eleggo domicilio presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Greco, sito in Rogliano (CS), alla via Vincenzo Gallo n°14, pec: avv.vincenzogreco@pec.giuffre.it.

La Presente procura è valida per tutti i gradi e le fasi del processo.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 169/2003 e s.m.i. di essere stati informati che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati in conformità al predetto decreto e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del mandato, autorizzando sin d'ora il loro trattamento.

Dichiaro di essere stato informati, ai sensi dell'art. 4, comma 3°, del d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stati informati, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da un avvocato disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto di legge.

Dichiaro di essere stato edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Dichiaro, inoltre, di essere stato informato delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico; dichiaro altresì di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie e compenso professionale. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.

Infine, dichiaro di essere stato informato in merito al GDPR n. 679/2016 e successive modifiche, in materia di nuovo regolamento comunitario in materia di tutela dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dallo stesso Regolamento.

Illegible handwritten signature

AUTENTICA

Illegible handwritten signature

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Avv. Vincenzo Greco C.F. GRCVCN70E04D0861, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza recante n. rep. not. n. 67/2015 rep. Not. del 16/12/2015, rilasciata in data 16/12/2015, per conto dell'Impresa Agricola Casamassima Giuseppe notificato copia conforme del su esteso ricorso

REGIONE CALABRIA in p.l.r.pt. Cittadella Regionale in Viale Europa SNC, loc. Germaneto di Catanzaro CAP 88100, previa iscrizione al nr. 85/2020 del mio registro cronologico, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. nr. 87755918723 spedita dall'Ufficio Postale Rogliano, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Vincenzo Greco



Posteitaliane S.p.A.
ROGLIANO
21121

numero postale per la vidimazione

REGIONE CALABRIA – Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari - Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto - 88100 – Catanzaro, in persona del Legale rappresentante p.t., previa iscrizione al nr. 86/2020 del mio registro cronologico, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. nr. 87755918712 spedita dall'Ufficio Postale Rogliano, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Vincenzo Greco



Posteitaliane S.p.A.
ROGLIANO
21121

numero postale per la vidimazione

Autorità di Gestione del PSR Calabria (2014 - 2010), Cittadella Regionale - Viale
Europa, Località Germaneto - 88100 - Catanzaro, in persona del Legale rappresentante
;previa iscrizione al nr. 87/2020 del mio registro cronologico, ivi trasmettendone copia
per mezzo del servizio postale con racc. a.r. nr. 787755918101 spedita dall'Ufficio
Postale Rogliano, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Vincenzo Greco

numero postale per la vidimazione

Posteitaliane S.p.A.
ROGLIANO
21121

ROGLIANO
POSTE
21-120
Pellele

Impresa Agricola **ARCARO ROCCO** C.F. RCRRC77A18G786D, in LOCALITA'
^{SARACENA}
TAVETERE SNC, 87000; previa iscrizione al nr. 88/2020 del mio registro cronologico,
trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. nr.
7755918088 spedita dall'Ufficio Postale Rogliano, in data corrispondente a
quella del timbro postale.

Avv. Vincenzo Greco

numero postale per la vidimazione

Posteitaliane S.p.A.
ROGLIANO
21121

ROGLIANO
POSTE
21-120
Pellele

ALE

LE

) Impresa Agricola ~~GABE~~ ~~ROGLIANO~~ ~~NICHOLAS GREEN~~, 23, 89922, Serra San
Vuno (VV), ~~previa iscrizione al nr. 89/2000 del mio registro cronologico~~, ivi
asmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. nr.
87755/1989 spedita dall'Ufficio Postale Rogliano, in data corrispondente a
quella del timbro postale.

Avv. Vincenzo Greco

numero postale per la vidimazione

Postale s. S. V.
ROGLIANO
89922

UFFICIO POSTALE
ROGLIANO
21.12.20
14.14.40

89922
89922
89922

GABE

89922
89922
89922

Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.04001A - Ed. 1/17 - EP0795A/D489A - SL [1]

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 22L)

È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

(CS) 514 981191 D0861
 011905562655368
 011905562655368
 4528-00040
 4839966584286
 00048312
 21/01/2020 12:21:00
 MODPK001
 010048312
 8770000
 57/75
 SETTE/75
 Ministero dell'Interno
 e delle Regioni
 MARCA DA BOLLO
 57,75
 Stud. Te.
 Stud. P.I.: CS

DESTINATARIO	REG. CALABRIA DP. NAVIGLIONE, 75/001		
	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		
MITTENTE	Avv. VINCENZO GRECO		
	Studio: Via V. Gallo, 14 - 87054 ROGLIANO (CS) Tel. e Fax 0984 983391 - Cell. 349.7390514		
	Studio: Via P. Nicoletti, 1 - Tel. e Fax 0984 981191 P.I.: 02748450786 - C.F.: GRC VCN 70E04 D0861 E-mail: vincenzo1970@libero.it		


Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Fraz. 21121 Sez. 05 Operat. 93
 Causale: AG 21/01/2020 12:21
 Poso gr.: 1 Tariffa € 6.00 Affr. € 5.50

Cod. AG: 787755916712 Cod. AR: 697755916711
 Bollo (accettazione manuale) TASSE

AR

68775591872-2



Bollo dell'ufficio di distribuzione

da restituire a:

AVVISO DI RICEVIMENTO

(compiare in s

AVV. VINCENZO GRECO
Studio: Via V. Gallo, 14 - 87054 ROGLIANO (CS)
Tel. e Fax 0984 983391 - Cell. 349.7390514
Studio: Via P. Niccolotti, 1 - Tel. e Fax 0984 981191
P.I.: 02748450786 - C.F.: GRC VCN 70E04 D0861
E-mail: vinci1970@libero.it
pec: avv.vincenzogreco@pec.gv.it

Mod.23L - Mod.04100B - Ed.1/17 - EP2054A/2055A - SL [1]

N. AG. 78775591872-3

AVVISO DI RICEVIMENTO
atto giudiziario spedito con raccomandata

Servizio Notificazioni Atti Giudiziarj/Administrativi

Posteitaliane

AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE
L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra. L'ufficio di distribuzione deve apporre il numero della raccomandata in raccomandata il presente avviso.




Bollo dell'ufficio di parte

7/2026
28/01/2020

AR

68775591871-1



Bollo dell'ufficio di distribuzione

da restituire a:

AVVISO DI RICEVIMENTO

(compiare in s

AVV. VINCENZO GRECO
Studio: Via V. Gallo, 14 - 87054 ROGLIANO (CS)
Tel. e Fax 0984 983391 - Cell. 349.7390514
Studio: Via P. Niccolotti, 1 - Tel. e Fax 0984 981191
P.I.: 02748450786 - C.F.: GRC VCN 70E04 D0861
E-mail: vinci1970@libero.it
pec: avv.vincenzogreco@pec.gv.it

Mod.23L - Mod.04100B - Ed.1/17 - EP2054A/2055A - SL [1]

N. AG. 78775591871-2

AVVISO DI RICEVIMENTO
atto giudiziario spedito con raccomandata

Servizio Notificazioni Atti Giudiziarj/Administrativi

Posteitaliane

AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE
L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra. L'ufficio di distribuzione deve apporre il numero della raccomandata in raccomandata il presente avviso.




Bollo dell'ufficio di parte

7/2026
28/01/2020

AR

68775591869-8



Bollo dell'ufficio
di distribuzione

AVVISO DI RICEVIMENTO
da restituire a:

AVV. VINCENZO GRECO
Studio: Via V. Gallo, 14 - 87054 ROGLIANO (CS)
Tel. e Fax 0984 983391 - Cell. 349.7390514
Studio: Via P. Nicoletti, 1 - Tel. e Fax 0984 981191
P.I.: 02748450786 - C.F.: GRC VCN 70E04 D0861
E-mail: vinci@libero.it
pec: avv.vincenzo@pec.giuffre.it

(completare in s

Mod.23L - Mod.04100B - Ed.1/17 - EP2054A/2055A - SL [1]

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziarî/Administrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO

atto giudiziario spedito con raccomandata

N. AG. 78775591869-9


AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'
di parte

AR

68775591870-0



Bollo dell'ufficio
di distribuzione

AVVISO DI RICEVIMENTO
da restituire a:

AVV. VINCENZO GRECO
Studio: Via V. Gallo, 14 - 87054 ROGLIANO (CS)
Tel. e Fax 0984 983391 - Cell. 349.7390514
Studio: Via P. Nicoletti, 1 - Tel. e Fax 0984 981191
P.I.: 02748450786 - C.F.: GRC VCN 70E04 D0861
E-mail: vinci@libero.it
pec: avv.vincenzo@pec.giuffre.it

(completare in st

Mod.23L - Mod.04100B - Ed.1/17 - EP2054A/2055A - SL [1]

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziarî/Administrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO

atto giudiziario spedito con raccomandata

N. AG. 78775591870-1

AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'
di parte

